

## **DELIBERA N. 310/10/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE ALLA SOCIETÀ GESTIONE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELE CHIARA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’art. 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 5;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 8 febbraio 2010 n. 04/10/DICAM/UDIS – PROC. 04/FP, notificato in data 12 febbraio 2010, con il quale è stata contestata alla società Gestione Telecomunicazioni S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Tele Chiara”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 76148 del 2 ottobre 2009) – per aver trasmesso, in data 28 settembre 2009, durante la trasmissione “*Calcio in chiaro*”, immagini salienti relative agli incontri Padova - Gallipoli, Empoli - Cittadella, Albinoleffe - Crotone e Lecce - Mantova, valevoli per la 7<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie B Tim 2009/2010, oltre ad alcune immagini “di archivio” relative alle migliori parate effettuate dai portieri del Cittadella e del Padova nel corso della corrente stagione sportiva. In particolare si è rilevato che, nel corso del citato programma “*Calcio in chiaro*”, andato in onda sull’emittente Tele Chiara in data 28 settembre 2009 dalle ore 21.00 circa alle ore 23.00 circa, il conduttore Giorgio Borile interagiva con gli ospiti in studio, commentando i momenti più significativi di alcune partite disputate nella precedente giornata del Campionato di Serie B (sabato 26 settembre 2009). La trasmissione era incentrata sul commento delle immagini salienti relative ai predetti incontri, in particolare venivano mostrati: dalle 21.07 alle 21.09, e dalle 21.14 alle 21.15: circa 3 minuti di immagini relative all’incontro Padova - Gallipoli; dalle 21.17 alle 21.19 e dalle 21.45 alle 21.47: circa 4 minuti di immagini relative all’incontro Empoli - Cittadella; dalle 21.54 alle 21.56: circa 2 minuti di immagini d’archivio con le migliori parate dei portieri del Cittadella e del Padova; dalle 22.53 alle 22.55: circa 2 minuti di immagini relative all’incontro Lecce - Mantova; dalle 22.55 alle 22.57: circa 2 minuti di immagini relative all’incontro Albinoleffe – Crotone. A partire dalle 22.25, il conduttore in studio si collegava con una postazione esterna, dalla quale uno dei conduttori, Ivano Ricci, trasmetteva la moviola di alcune azioni significative, che venivano contestualmente commentate dal Borile e dagli ospiti in studio. In particolare, dalla visione della registrazione, si riscontravano un totale di circa 3 minuti di moviola di azioni riguardanti l’incontro Empoli - Cittadella e di circa 4 minuti relativi all’incontro Padova – Gallipoli;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 16 marzo 2010, prot. n. 16126, e sentita in audizione la società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. in data 12 aprile 2010, nel corso della quale questa precisava, depositando l’opportuna documentazione, di aver concluso con la Lega Nazionale Professionisti, in data 6 ottobre 2009, un contratto di licenza per l’acquisizione dei diritti audiovisivi relativi alle immagini salienti e correlate

di ciascuna giornata dei Campionati di calcio di Serie A Tim e B Tim e della seconda fase della Tim Cup, per la stagione sportiva 2009/2010, da esercitarsi in chiaro, non in esclusiva, sulla piattaforma analogica terrestre e/o digitale terrestre esclusivamente in ambito locale, costituito da Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza;

RITENUTO che gli argomenti della società Gestione Telecomunicazioni S.r.l. inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione della trasmissione di immagini salienti e correlate quale violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS, in considerazione del fatto che, pur non detenendo la società, al momento della violazione, i diritti di licenza per la diffusione delle immagini salienti e correlate, tuttavia il contratto di licenza precisa esplicitamente di avere ad oggetto gli eventi sportivi “*consistenti in tutte le gare valide per le competizioni della stagione sportiva 2009/2010*” (pag. 3), sicché ne consegue che la sottoscrizione dello stesso, pur posteriore alla data della trasmissione contestata, attribuisce alla società i diritti di trasmissione di immagini salienti e correlate anche relative ad eventi sportivi precedenti, valendo, per l’effetto, a sanare la pregressa violazione;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti.

Roma, 24 giugno 2010

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola